

TI_GERICHTE 52.2000.77 vom 14. Juni 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.77

FR: TI_GERICHTE 52.2000.77 du 14 juin 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.77 del 14 giugno 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

RLE). L'esame di questioni tecniche viene demandato ai competenti servizi dell'amministrazione cantonale; agli specialisti della Sezione protezione aria e acqua (SPAA) spetta il compito in particolare di valutare la conformità degli impianti di telefonia mobile con le norme sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (cfr. pure art. 12 cpv. 1 ORNI). 3.3. Il ricorso 15 dicembre 1999 con il quale gli inquilini della _____ hanno impugnato la licenza edilizia rilasciata alla _____ è stato intimato per la risposta a tutte le parti interessate (art. 49 cpv. 1 PAMM) e quindi anche al Dipartimento del territorio, rispettivamente alla SPAA, che a suo tempo aveva preavvisato favorevolmente la concessione del permesso in base alle direttive emanate dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP). Verificata la situazione in loco, constatata segnatamente la presenza di alcuni lucernari sul tetto dello stabile suscettibili di sminuire il grado di attenuazione della soletta, la SPAA ha presentato le proprie osservazioni al ricorso sottolineando che per poter rispettare i valori limiti previsti dall'ORNI l'impianto della _____ avrebbe dovuto essere innalzato: le antenne A1 e A3 di almeno 4.2 m, la A2 di

E. 1.7

m. A fronte di questa presa di posizione specialistica non confutata dalla _____, il Consiglio di Stato non era tenuto ad operare ulteriori accertamenti. L'autorità di ricorso di prime cure era in possesso di tutti gli elementi utili ai fini del giudizio che era chiamato a rendere. In assenza di contestazioni o proposte alternative da parte della società resistente, non aveva ragioni per ordinare perizie o altri approfondimenti di natura tecnica. L'opinione contraria espressa in questa sede dalla _____ si avvera del tutto infondata. 4. ORNI La ricorrente contesta la tesi del Governo secondo cui l'impianto - stante la presenza di lucernari sul tetto dello stabile _____ - rispetterebbe i limiti dell'ORNI solo innalzando le antenne. 4.1. L'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti entrata in vigore il 1° febbraio 2000 (ORNI) ha per scopo la protezione dell'uomo da tutti i tipi di RNI, nella gamma da 0 Hz a 300 GHz, prodotte da impianti fissi, esclusi quindi i telefoni cellulari (cfr. art.

E. 2

schermatura dei lucernari in modo da ripristinare l'attenuazione originaria della soletta di circa 15 dB;

E. 3

riduzione della potenza ERP dell'impianto dagli originari 710 W a 400, rispettivamente 200 W. Dal profilo della tutela dell'ambiente, la licenza potrebbe quindi essere confermata subordinandola al rispetto di una delle predette condizioni. Sennonché l'impianto è già stato posato in base ad un ben preciso progetto e non si può di certo pretendere che il conduttore dell'appartamento posto sotto le antenne abbia a sopportare una schermatura dei propri lucernari. A mente di questo Tribunale, l'unica soluzione praticabile è pertanto quella di imporre una riduzione della potenza ERP della stazione radio nei termini suggeriti dalla ricorrente stessa.

5. Conformità di zona Innanzi al Consiglio di Stato i qui resistenti hanno contestato la conformità dell'impianto con la destinazione abitativa della zona d'utilizzazione ZRS nella quale è inclusa la _____.

5.1. L'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso in termini identici dall'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT, prevede che il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. In altre parole, l'autorizzazione è concessa solo per insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella finalità della zona in cui sorgono. Le costruzioni non devono soltanto evitare di porsi in contrasto con la destinazione assegnata alla zona o di ostacolarne l'utilizzazione conforme, ma devono integrarsi convenientemente in modo da concorrere al conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'azonamento (STF 2 dicembre 1998 in re B. e llcc; RDAT II-1994 N. 56; Zbl 1983 p. 456 e 465; DFGP/UPT, Commento alla LPT, N. 29 ad art. 22; Scolari, Commentario, N. 472 ad art. 67 LALPT). Le zone residenziali sono essenzialmente riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa funzione, ivi comprese quelle esercitate nel cosiddetto tempo libero. Da queste zone sono di norma bandite le attività moleste, ovvero gli insediamenti suscettibili di produrre immissioni incompatibili con le esigenze dell'abitare; in particolare quelli che ingenerano ripercussioni che potrebbero pregiudicare il conseguimento delle finalità pianificatorie tipiche delle zone residenziali.

5.2. La rete per la telefonia mobile è un'infrastruttura di servizio destinata ad assicurare i collegamenti fra stazioni telefoniche mobili e stazioni fisse o mobili su tutto il territorio nazionale. Essa è costituita da una serie di piccole antenne, convenientemente distribuite sul territorio e destinate, da un lato, a captare i segnali emessi sotto forma di onde elettromagnetiche dalle stazioni telefoniche mobili (telefoni cellulari), convogliandoli verso la stazione ricevente attraverso apposite centrali e, dall'altro, a far pervenire a queste stazioni i segnali provenienti da altre stazioni fisse o mobili. Le antenne rettangolari assicurano il collegamento diretto con la stazione mobile, mentre le antenne paraboliche collegano le antenne fra di loro e verso la centrale. Ogni antenna ha una specifica direzione di emissione, prevalentemente in orizzontale, e copre una porzione di territorio che varia a seconda degli ostacoli che le onde elettromagnetiche incontrano lungo il percorso. La portata utile delle antenne destinate al collegamento delle stazioni mobili raggiunge in genere i 3 km se la stazione mobile si trova all'aperto, mentre si riduce ad 1 km se la stazione mobile si trova all'interno di un edificio. La capacità delle antenne non è inoltre illimitata. Ogni antenna può stabilire al massimo un centinaio di collegamenti simultaneamente. L'ubicazione ed il numero delle antenne dipendono quindi dalla topografia e dal numero di possibili utenti. I punti esatti di emissione vengono determinati sulla base di una mappatura ottimizzata secondo le regole tecniche per una copertura massima del territorio. Negli agglomerati urbani la densità è maggiore a causa della necessità di assicurare i collegamenti anche all'interno di edifici e di servire un'utenza più numerosa. A differenza di altre infrastrutture di servizio, destinate alla distribuzione dell'energia elettrica, dell'acqua potabile o del gas, la rete di telefonia mobile non è presa in

considerazione dalla pianificazione direttrice e non è nemmeno stata oggetto di una pianificazione settoriale. L'ammissibilità di questi impianti va quindi esaminata unicamente in base al quadro normativo definito dai piani di utilizzazione. A proposito del requisito della conformità di zona, occorre anzitutto rilevare che la telefonia mobile risponde ad un'esigenza generale, che si manifesta tanto all'interno, quanto all'esterno delle zone edificabili. Dal profilo della conformità di zona, non appare di conseguenza fuori luogo ammettere che la destinazione delle antenne volte ad assicurare il collegamento diretto con le stazioni telefoniche mobili si concili tanto con la funzione della zona residenziale, quanto con la funzione di altre zone. A meno di considerarli neutri dal profilo della conformità di zona, non si può negare che questi impianti servono in qualche modo anche l'utilizzazione assegnata alla zona nella quale si situano. In effetti, queste antenne assicurano in primo luogo il collegamento telefonico con i portatori di stazioni mobili che si trovano in una determinata zona perché vi abitano o perché vi lavorano o, al limite, perché sono intenti a godersi un momento di svago. Il fatto che a fruirne siano anche i portatori di stazioni mobili che si trovano soltanto a transitare in una determinata zona non basta per ritenerle contrarie alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione. Parimenti, non è ravvisabile un contrasto con la destinazione di zona nel fatto che questi impianti servano anche alla ritrasmissione dei segnali tra di loro. Il concetto della rete di telefonia mobile esige che le antenne che captano i segnali degli apparecchi mobili od inviano ad essi i segnali in arrivo dalla centrale siano collegate tra loro per filo o mediante onde elettromagnetiche. La destinazione delle antenne non dipende dal mezzo che le collega tra loro. Né appare contrario alla funzione prevista per la zona di utilizzazione il fatto che le antenne non si limitino a servire una singola zona, ma coprano un comprensorio più vasto. La zona servita in primo luogo resta comunque quella nella quale l'antenna è ubicata. Esigere che l'antenna serva soltanto la zona di situazione determinerebbe peraltro una sconveniente proliferazione di questi impianti. Sotto l'aspetto della conformità di zona sancita dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, nulla si oppone dunque al rilascio del controverso permesso (conclusione identica nella sentenza 21 ottobre 1998 del Tribunale cantonale amministrativo del Canton Zurigo, pubblicata in BEZ 1998 N. 21 e, parzialmente, in URP 1999, p. 180). Ammettendo il contrario, si rischierebbe d'altronde di ledere in modo inammissibile i principi cardine che informano e garantiscono l'esercizio dell'attività di telecomunicazione nel nostro Paese (cfr. art. 1 LTC; URP 2000, p. 273/74).

6. Altezza A mente del Consiglio di Stato l'impianto non potrebbe essere autorizzato, poiché una volta sopraelevate al fine di rispettare l'ORNI le antenne raggiungerebbero un'altezza di gran lunga superiore a quella massima prescritta dalle NAPR. La ricorrente ritiene invece che le norme relative alle altezze delle costruzioni non tornino applicabili agli impianti della telefonia mobile.

6.1. Le antenne, comprese quelle della telefonia mobile, si configurano indubitalmente alla stregua di corpi tecnici che di principio non soggiacciono ai limiti di altezza delle costruzioni fissati nell'ordinamento giuridico applicabile (RDAT I-1991 N. 85). Il fatto che le antenne della telefonia mobile non presentino l'inscindibile connessione funzionale con l'edificio che le supporta tipica dei corpi tecnici "tradizionali" (torrioni degli ascensori, camini, ecc.) non appare decisivo. Anche le sirene della protezione civile hanno funzioni proprie rispetto agli stabili che le ospitano e vengono installate in punti precisi, prescelti in base ad esigenze tecniche, senza necessariamente rispettare i limiti d'altezza previsti dal diritto autonomo comunale del loro luogo di situazione. Il privilegio di cui godono le strutture tecniche sfuggendo ai limiti di altezza stabiliti per le costruzioni soccombe evidentemente a fronte di specifiche disposizioni che regolino altezza e dimensioni massime dei corpi sporgenti (RDAT II-1996

N. 58). 6.2. L'art. 53 cpv. 5 NAPR di _____, disciplinante i parametri edificatori della zona residenziale speciale nella quale è stato incluso il mapp. _____ dell' _____, stabilisce un'altezza massima di m 16.50 riferita implicitamente agli edifici. La norma attribuisce nondimeno al municipio la facoltà di concedere un supplemento di altezza di m 3 per esigenze di ottima progettazione e ammette una deroga per la costruzione dei corpi tecnici, senza indicare l'ampiezza massima di questa prerogativa e fissare condizioni per il suo riconoscimento. L'art. 19 NAPR relativo ai corpi tecnici conferma semplicemente il principio secondo cui queste sporgenze vanno considerate "in deroga alle altezze", limitandosi a specificare che le dimensioni devono essere contenute entro i limiti indispensabili per la loro funzionalità e l'altezza definita caso per caso. In sostanza, le NAPR di _____ affrancano i corpi tecnici dai limiti di altezza previsti per le costruzioni a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per la concessione di una deroga vera e propria, riservando nel contempo all'autorità comunale un ampio margine di apprezzamento circa le dimensioni e le altezze che possono raggiungere queste strutture.

6.3. La _____ raggiunge un'altezza di m 20.55 e, pur avendo verosimilmente beneficiato del supplemento che l'art. 53 cpv. 5 NAPR accorda alle ottime progettazioni, supera sensibilmente l'altezza massima di m 19.50 (m 16.50 + 3) fissata dalla medesima normativa. I sostegni delle antenne posati dalla _____ sul tetto dello stabile _____ solo alti m 5.34 (quello portante la parabola m. 2.60) e quindi il complesso, edificio e antenne, tocca quota + m 25.89. Stante quanto esposto ai considerandi precedenti, questa situazione non consente tuttavia di ritenere violate le NAPR di _____. In mancanza di disposizioni specifiche riferite all'altezza massima dei soli corpi tecnici o delle costruzioni comprensive di siffatte sporgenze, l'impianto della _____ non risulta lesivo del diritto autonomo comunale. Né appare lesiva del diritto sotto il profilo dell'abuso del potere di apprezzamento che va riconosciuto al municipio di _____ nell'applicazione dell'art. 19 NAPR, la decisione di autorizzare la posa di tre supporti per antenne di m 5.34, rispettivamente m 2.60, sul tetto di un edificio di cinque piani alto oltre 20 m. Laddove propugna la conformità dell'impianto con le NAPR, in particolare con le norme disciplinanti le altezze, l'impugnativa si avvera dunque fondata. 7. Ferme queste premesse il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando la licenza in sanatoria rilasciata dal municipio di _____ alle condizioni indicate in coda al considerando 4.2. L'evasione del merito della controversia rende priva d'oggetto la domanda di misure provvisoriale introdotta il 10 marzo 2000. L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della predominante soccombenza dei resistenti _____ e Ilcc (art. 28 PAmm). Per le stesse ragioni si giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili all'insorgente (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 29 Cost.; 22 LPT; 1 ss. ORNI; 67 LALPT; 3, 21 LE; 2 RLE; 18, 20, 28, 31, 43, 46, 49, 65 PAmm; 19 e 53 NAPR di _____, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 1° marzo 2000 (no. 900) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. la licenza edilizia 30 novembre 1999 rilasciata dal municipio di _____ alla _____ è confermata alla condizione di ridurre la potenza equivalente irradiata (ERP) delle antenne settore 1 e 3 da 710 W a 200 W e quella dell'antenna settore 2 da 710 W a 400 W. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta per 2/3 a carico dei resistenti in solido e per il resto a carico della _____. I resistenti in solido verseranno alla _____ fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a

Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il
Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.